

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COMBUSTA REVIXI APS

Art. 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “COMBUSTA REVIXI APS”, di seguito indicata anche come “Associazione”. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPI

Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché la promozione del territorio a fini turistici attraverso azioni culturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale con i seguenti obiettivi:

- sviluppare e promuovere iniziative storico-artistiche, culturali e sportive attraverso attività sociali indipendentemente dalle opinioni politiche, religiose, ideologiche o dall'appartenenza a categorie, Enti e razze diverse;
- promuovere l'organizzazione di Gruppi artistici, storici e sportivi per lo svolgimento delle proprie attività sociali;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative, nonché educative e formative al fine di favorire la crescita umana e sociale dei propri Soci;
- aderire ed affiliarsi ad altre Organizzazioni, Enti e Associazioni con scopi simili operanti in Italia e all'estero;
- sviluppare le iniziative necessarie all'ottenimento di fondi, contributi finanziari e/o forme di autofinanziamento per il perseguimento dei propri scopi statutari;
- promuovere la conoscenza dell'arte in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare riferimento alla cultura ed alla pratica legata alle attività di rievocazione storica (maneggio della bandiera, tiro con l'arco, percussioni e musica), produzione di spettacoli dal vivo e intrattenimento aperto alle contaminazioni di tutte le forme dello spettacolo stesso (teatro, musica, danza, circo contemporaneo);
- favorire la crescita artistica e culturale nonché umana e spirituale di tutti, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- tutelare, riscoprire, conoscere e diffondere le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e musicale del territorio.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.



L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri-

Art. 3 – SEDE

L'Associazione ha sede in Corinaldo (AN), Via V. Alfieri 7. La sede potrà variare in base alle esigenze o per decisione dell'Assemblea degli aderenti. Il trasferimento della stessa nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente Statuto, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art. 4 – SUDDIVISIONE IN GRUPPI

L'associazione è organizzata in più Gruppi e attualmente è suddivisa in:

- Arcieri
- Musicisti (Tamburi e Chiarine)
- Sbandieratori

La creazione di eventuali nuovi gruppi dovrà obbligatoriamente essere approvata dal Consiglio Direttivo.

I Gruppi possono redigere regolamenti interni, realizzati in maniera congrua e nel rispetto degli articoli del presente statuto. Tali regolamenti dovranno essere visionati e approvati dal Consiglio Direttivo. I Gruppi sono coordinati e rappresentati ciascuno da uno o più Responsabili, eletti dai propri componenti annualmente entro il mese di settembre.

Ogni gruppo in cui è organizzata l'Associazione ha durata illimitata ed è tenuto al rispetto del presente statuto e di tutti i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo. Lo scioglimento di un gruppo è previsto qualora non ci siano più componenti al suo interno non vengano rispettati il presente statuto o gli eventuali regolamenti interni e viene deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – SOCI

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso o fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente non sia in contrasto con le finalità o le attività del Gruppo stesso ed avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le Associazioni di promozione sociale che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che vada contro gli scopi o che rechi pregiudizio al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed adottare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti: Richiamo verbale, Diffida scritta, Espulsione della Associazione.

Il tesseramento si apre il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

Categorie di Soci:

- Soci Ordinari

- Soci Sostenitori

- Soci Benemeriti

Soci Ordinari: Sono tutti coloro che prestano volontariamente opera attiva in uno dei Gruppi storico-artistici individuati dall'articolo 4 del presente Statuto o in altri eventualmente creati in seguito a delibera esplicita del Consiglio Direttivo; ogni Socio dovrà versare una quota al momento dell'iscrizione annuale, nella misura e nei termini di scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Soci Sostenitori: Sono tutti coloro che effettuano donazioni economiche o materiali ritenute di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo a favore dell'associazione. Sono altresì soci sostenitori le persone fisiche che, pur non facenti parte dei vari Gruppi storico-artistici individuati dall'articolo 4 del presente Statuto, collaborino volontariamente in maniera continua e costante nel tempo, alle attività dell'Associazione. Sono annualmente riconosciuti come tali dal Consiglio

Direttivo e dovranno versare una quota al momento dell'iscrizione annuale nella misura e nei termini di scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Soci Benemeriti: sono tutti coloro che, frequentando i Gruppi storico-artistici individuati dall'articolo 4 del presente Statuto, si sono particolarmente e positivamente distinti negli anni della loro attività e vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni Socio benemerito dovrà versare una quota al momento dell'iscrizione annuale nella misura e nei termini di scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Tutti i soci possono candidarsi per diventare membri del Consiglio Direttivo solo se in regola con il pagamento annuale della quota associativa.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare alla vita dell'Associazione, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione di norme dello Statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti ove esistenti, e delle delibere assunte dagli organi sociali.

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

La quota d'iscrizione a Socio non è trasmissibile ad altri e non è rivalutabile.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta, anche per via informatica, al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione, alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta, anche



Handwritten signature or mark.

per via informatica, allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I Soci hanno il dovere di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti e proprietà della Associazione.

Art. 7 – VOLONTARI, ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E PERSONE RETRIBUITE

I volontari sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 8 – PATRIMONIO ED ENTRATE



Il patrimonio del Gruppo Storico è costituito da:

- Quote e contributi degli associati ;
- Contributi e liberalità, eredità e donazioni ricevute;
- Riserve formate con utili;
- Beni mobili;
- Eventuali altre riserve accantonate;
- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio concerti, feste ed eventi)
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 9 – BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'esercizio economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute, relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere approvati entro il mese di febbraio rispettivamente

dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio e dell'anno in corso. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 10 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
- L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore

Art. 12 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza e/o pubblicato sui canali telematici di comunicazione dell'associazione.



Tale avviso conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- Determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- Elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.



L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quante volte ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, per l'organizzazione delle proprie attività e per la predisposizione del bilancio preventivo per l'anno corrente.

Ove la convocazione dell'Assemblea fosse richiesta dai Soci, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocarla entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello Statuto;
- Provvede allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto 16 anni alla data dell'Assemblea. Ogni socio può delegare un altro Socio a votare in sua vece mediante dichiarazione scritta. In riferimento a una singola votazione, un

Socio può essere delegato una sola volta. Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti espressi, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello Statuto necessita della presenza di almeno tre quarti degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 13– IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'intera Assemblea dei Soci, individuati tra i Soci Ordinari, Sostenitori e Benemeriti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell'elezioni. Tali membri rimangono in carica per tre anni.

In sede di assemblea, su proposta del consiglio direttivo uscente, verrà determinato il numero dei consiglieri , con un minimo di 6 unità. Verrà, inoltre, garantita un'adeguata rappresentanza dei gruppi di cui all'articolo 4. Il consiglio direttivo, perciò, dovrà essere composto per almeno il 60% di soci ordinari, con equa rappresentanza di tutti i gruppi.

Le modalità e i tempi per le candidature verranno indicati tempestivamente dal Consiglio Direttivo uscente.

Tutti i Consiglieri alla scadenza del proprio mandato sono rieleggibili.

Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione "Pozzo della Polenta" o persona da lui delegata, al quale non è riconosciuto il diritto di voto. Possono partecipare al Consiglio Direttivo i responsabili dei gruppi di cui all'articolo 4, senza diritto di voto.

Il Consigliere potrà essere dichiarato decaduto:

- qualora non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza preavviso della propria assenza con giustificato motivo;
- qualora non rispetti il presente Statuto;
- per grave danneggiamento morale o materiale dell'Associazione, a giudizio unanime del Consiglio Direttivo;
- nel caso di Rappresentante di un Gruppo, qualora gli elementi del Gruppo di appartenenza lo ritengano, a maggioranza assoluta, inadatto ed insufficiente il al suo ruolo.

Il Consiglio, nel corso della sua prima riunione, da convocarsi da parte del consigliere anziano e da tenersi entro dieci



giorni dalla sua elezione, eleggerà, a scrutinio segreto, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio eleggerà successivamente un Segretario e un Tesoriere non necessariamente appartenenti al Consiglio Direttivo, ma comunque tra i soci dell'Associazione. Il consiglio direttivo si riserva il diritto, in caso di necessità, dell'elezione di un tesoriere esterno. Al Presidente così nominato subentrerà, quale Consigliere, il primo dei non eletti.

Il Consigliere decaduto o dimessosi potrà essere sostituito con il primo dei non eletti o in mancanza di nominativi in elenco, su nomina ed approvazione unanime del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri, e si considerano validamente costituite quando ad esse interviene la metà più uno dei Consiglieri in carica, ivi compreso il Presidente. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo decide in merito agli investimenti e alle spese necessarie al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, così come il bilancio consuntivo e preventivo.

Assume inoltre i provvedimenti di Richiamo verbale, Diffida scritta ed Espulsione dalla Associazione nei confronti di quei Soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso, si rendano responsabili di indisciplina o tengano una condotta comunque riprovevole.

Il Segretario può firmare comunicati, corrispondenza in nome e per conto del Presidente.

Il Tesoriere gestisce la cassa e la contabilità dell'Associazione. È autorizzato ad incassare, a nome dell'Associazione, qualsiasi somma, per la quale rilascerà regolare ricevuta di incasso. Provvederà al pagamento delle utenze e all'acquisto di materiale di consumo dietro autorizzazione del Presidente. Elabora, per la parte tecnica, il bilancio preventivo e consuntivo, che saranno poi trasmessi al Consiglio Direttivo.

Art. 14- IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca, tramite comunicazione scritta o di altra natura da inviarsi con almeno sette giorni di anticipo, e presiede il



Consiglio Direttivo e su deliberazione di quest'ultimo convoca e presiede l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno.

Dispone per l'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Assume i provvedimenti urgenti che ritiene opportuni sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Coordina le attività dei Gruppi appartenenti all'Associazione.

Promuove la collaborazione e la coesione tra i vari Soci del Gruppo Storico, diffidando chi assume un comportamento inadeguato.

Verifica le attività sportive, artistiche e storiche svolte dai singoli Gruppi e propone gli investimenti e le spese da attuare al Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile alla scadenza del suo mandato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nella gestione ordinaria, assumendone i poteri nel caso di impedimento o assenza di questi. La sola apparizione della firma del Vice Presidente in calce ai relativi atti è prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed



[Handwritten signature]

imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri soci, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari trascrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale. Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19– DISPOSIZIONI FINALI – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal

Codice civile e dal Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso in quanto compatibili.

Corinaldo, 1 marzo 2026

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA
Atto reg.to n. 13 MAR. 2026 n. 91
serie 3 per € 900.00
per il DIRETTORE TERRITORIALE

La Funzionaria
*Lucrezia Rinaldi**
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)